

Roma, 29 maggio 2026

A TUTTE LE ASSOCIATE
- Loro Sedi -

NEWS - Rassegna stampa

RASSEGNA STAMPA_2026_21

OGGETTO: “Temi di interesse”

Si segnalano alle Associate i seguenti temi di interesse:

➤ **Svalutazione delle obbligazioni, contabilità e fisco più lontani**

Con la recente legge di bilancio 2026 è stato modificato il regime della svalutazione ai fini fiscali dei titoli obbligazionari per i soggetti Oic e per quelli Ias/Ifrs (per questi ultimi solo relativamente alle obbligazioni iscritte fra le immobilizzazioni finanziarie). La norma è stata anche rivista nel corso dell'iter parlamentare, ma ne è emersa una versione che divarica una volta di più il comportamento contabile da ciò che è richiesto ai fini fiscali. E non aiuta quindi a livello operativo, probabilmente anche senza esigenze particolari di gettito, il che spiega ancor meno tale necessità di divaricazione. Vediamone il perché. Per i soggetti Oic è stato modificato l'articolo 94 comma 4 del Tuir a fronte del quale per i titoli che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie il valore minimo (ai fini fiscali) è determinato: per i titoli negoziati in mercati regolamentati, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre per gli altri titoli, applicando al valore fiscalmente riconosciuto l'eventuale decremento desunto dall'andamento complessivo del mercato telematico delle obbligazioni (Mot) italiano nell'ultimo semestre. Pertanto, per i titoli quotati si guarda alla media aritmetica dell'ultimo semestre, per gli altri al decremento che si genera a livello di Mot nell'ultimo semestre. Per inciso, invece, per i soggetti Ias/Ifrs la valutazione dei titoli obbligazioni del circolante continua ad assumere rilevanza anche ai fini fiscali (il comma 4-bis è infatti immutato). Veniamo ai titoli immobilizzati disciplinati dall'articolo 101 del Tuir. Al comma 2(invariato) continua a prevedersi che per i titoli negoziati nei mercati regolamentati italiani o esteri si deduce la minusvalenza guardando alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre. Per i soli soggetti Ias, invece, la norma ha previsto che le minusvalenze abbiano rilievo fiscale solo se imputate a conto economico (secondo capoverso del comma 2). In precedenza, per questi soggetti era prevista la rilevanza integrale delle svalutazioni effettuate contabilmente in base all'articolo 110 c. 1-bis lettera a) del Tuir, che infatti ora è stato soppresso. Pertanto il meccanismo di floor fiscale che esisteva solo per i soggetti Oic è stato introdotto anche per i soggetti Ias/Ifrs. Per tali soggetti restano irrilevanti le svalutazioni imputate al prospetto *OCI (other comprehensive income)* e ciò è confermato dalla norma per cui la rilevanza delle minus è legata all'imputazione a conto economico. Vediamo il quadro che se ne ricava, al di là della difficoltà delle regole fiscali legate al panorama dei soggetti interessati (Oic e Ias/Ifrs) e alla natura dei titoli (circolante o immobilizzati). Concentriamoci sui soggetti Oic e sulle obbligazioni iscritte nel circolante. Ai sensi dell'articolo 94 c. 4 del Tuir come modificato dalla legge 199/25 si guarda adesso per i titoli



quotati alla media dei prezzi dell'ultimo semestre e per gli altri all'andamento del Mot dell'ultimo semestre. In precedenza, si consideravano per i titoli quotati i prezzi rilevati nell'ultimo giorno dell'esercizio ovvero la media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese, mentre per quelli non quotati il valore normale dei titoli analoghi (articolo 9 comma 4 lettera c del Tuir). Guardiamo ora al dato contabile, che costituisce necessariamente la base. L'Oic 20 relativo ai titoli di debito per quelli non immobilizzati (paragrafi 62-68) prevede il ricorso a fini valutativi ad un prezzo puntuale o ad un orizzonte congruo. Generalmente, se non si è in presenza di titoli quotati, si ricorre a modelli interni di finanza con cui viene effettuata la valutazione dei titoli. Considerando che i soggetti in questione sono sofisticati e spesso vigilati, queste valutazioni dovrebbero mettere al riparo da qualunque inconveniente, pur differenziandosi rispetto al Mot semestrale introdotto per i titoli del circolante dei soggetti Oic. Fra questi soggetti, peraltro, vi sono innumerevoli compagnie assicurative i cui bilanci di esercizio, che costituiscono la base per il conteggio delle imposte, sono redatti in base ai principi nazionali a differenza del consolidato che è redatto secondo gli Ias/Ifrs. Ci si domanda, pertanto, se abbia senso disarticolare i due piani (contabile e fiscale). Anche perché in base alla relazione tecnica al ddl di bilancio 2026 la misura sarebbe in grado di generare potenziali effetti finanziari positivi di carattere temporaneo, peraltro, non quantificabili per via della volatilità del mercato. Considerando che tale norma è appena entrata in vigore e al di là di trimestrali e prossime semestrali il vero banco di prova sarà quello dei bilanci di fine 2026, ci sarebbe il tempo necessario per un suo ripensamento dettato da esigenze di semplificazione.

Fonte: Alessandro Germani, Il Sole 24 Ore del 28 maggio 2026

➤ **Fusioni, si segue il Codice civile**

Le fusioni e le scissioni degli enti non profit seguono le disposizioni del diritto societario del Codice civile nei limiti di compatibilità. Ok alla fusione per incorporazione o con creazione del nuovo ente. Saranno possibili anche scissioni asimmetriche, mentre non risultano possibili scissioni non proporzionali. È quanto si legge nello studio del Consiglio nazionale del notariato n. 7-2026/Cts, rubricato «Le operazioni straordinarie degli Enti del terzo settore», approvato dall'apposita commissione di studio lo scorso 26 aprile. Fusioni e scissioni. Il nuovo art. 42-bis del Codice civile chiarisce che «alle fusioni e alle scissioni si applicano, rispettivamente, le disposizioni di cui alle sezioni II e III del Capo X, titolo V, libro V, in quanto compatibili». Ricordiamo che la disposizione codicistica vale per ogni tipologia di ente non profit, sia esso operante ai sensi del Codice civile sia iscritto al Runt. Ne deriva, si legge nello studio, che, in merito alle forme, la fusione potrà avvenire, ai sensi dell'art. 2501 c.c., sia per incorporazione di uno o più enti non profit in un altro ente non profit, sia mediante costituzione di un nuovo ente non profit da parte di due o più enti non profit. La scissione, ai sensi dell'art. 2506 c.c., potrà invece realizzarsi sia mediante l'assegnazione dell'intero patrimonio dell'ente a più enti non profit preesistenti o di nuova costituzione, sia di parte del proprio patrimonio anche a un solo ente non profit preesistente o di nuova costituzione. Ammissibile appare anche la realizzazione di una scissione asimmetrica ex art. 2506, 2° co., c.c., nella quale, ad esempio, un'associazione con quattro associati si scinde totalmente in due nuove associazioni nelle quali due associati andranno in un'associazione e due nell'altra. Appare invece difficile pensare a una scissione non proporzionale ex art. 2506 bis, 4° co., in considerazione dell'estraneità agli enti non profit del concetto di «partecipazione al capitale». Scissione con scorporo. Il notariato analizza poi l'ammissibilità, ai sensi del novellato art. 2506.1 c.c., della scissione mediante scorporo, attraverso la quale, in ambito societario, una società assegna parte del suo patrimonio a una o più società di nuova costituzione e



le relative azioni o quote a sé stessa, continuando la propria attività. Anche tale istituto, secondo il notariato, risulta applicabile agli enti non profit, salvo alcuni casi particolari. Nel dettaglio, risulterà difficile una scissione con scorporo da parte di un'associazione in un'altra associazione di nuova costituzione, considerato che unico associato nella nuova associazione dovrebbe essere l'associazione scissa. Nulla vieta, invece, che l'operazione possa ritenersi legittima nel caso in cui l'associazione beneficiaria sia preesistente. Organi competenti, controlli, documenti, pubblicità. Viene infine ricordato che il progetto di fusione o di scissione, di competenza dell'organo amministrativo degli enti o dell'ente partecipante, dovrà essere adattato alle nostre ipotesi, non potendo contenere alcune indicazioni normalmente previste dall'art. 2501 ter (rapporto di cambio delle azioni o quote, modalità di assegnazione delle azioni, data di partecipazione agli utili). L'art. 42-bis richiede agli amministratori (come in caso di trasformazione), attraverso il richiamo della sezione II del capo X, titolo V, libro V, c.c., che venga redatta la situazione patrimoniale richiesta dall'art. 2501 quater. Essa sarà sempre necessaria e non potrà formare oggetto di rinuncia da parte degli associati all'unanimità. Non dovranno invece essere redatte la relazione dell'organo amministrativo di cui all'art. 2501 quinquies e la relazione degli esperti di cui all'art. 2501 sexies, ciò in considerazione della particolare natura degli enti non profit, che rende inapplicabile ogni riferimento alla partecipazione proporzionale e al rapporto di cambio. La pubblicità del progetto di fusione o scissione deve essere effettuata nel Registro di competenza (Registro persone giuridiche e/o Runts) o sul sito internet dell'ente ai sensi dell'art. 2501 ter, 3° co. Adempimenti in caso di cancellazione dell'ente dal Runts. Infine, in tutti i casi in cui l'operazione straordinaria di fusione o scissione (ma altresì di trasformazione) comporti una cancellazione dell'ente dal Runts, dovranno essere rispettate le norme dettate per la devoluzione del patrimonio incrementale di cui agli artt. 9 e 50 del Codice del terzo settore, pena l'applicazione della sanzione prevista dal 2° co. dell'art. 91 Cts (da 1.000 a 5.000 euro). È da ricordare, peraltro, ad avviso di chi scrive, che gli atti di devoluzione del patrimonio residuo, compiuti in assenza o in difformità al parere del Runts, sono nulli (art. 9 Cts).

Fonte: Luciano De Angelis, *Italia Oggi del 28 maggio 2026*

➤ **Quote sociali ereditate non esenti se non danno il controllo della Srl**

Non compete il beneficio della non soggezione a imposta di successione per il trasferimento *mortis causa* di una quota del 35% di una Srl attribuita in comunione indivisa agli eredi del socio defunto, se questi, cumulando le quote già di rispettiva titolarità con la quota ereditata, non conseguono il controllo della società. Lo si legge nella risposta a interpello 109/2026 del 26 maggio, emanata in un caso inerente all'applicazione dell'articolo 3, comma 4-ter del Dlgs 346/1990 (Testo unico dell'imposta di successione). Nel contesto oggetto di interpello, gli eredi del socio defunto erano titolari del restante capitale sociale della Srl: il 35 % in capo al coniuge superstite e il 15% in capo a ciascuna delle due figlie. La quota del 35% di titolarità del socio defunto è stata attribuita, secondo le regole della successione legittima, in comunione indivisa alla vedova e alle due figlie in ragione di un terzo per ciascuna. Secondo l'istante, la situazione societaria avrebbe dovuto essere osservata cumulativamente e quindi gli eredi avrebbero integrato, in conseguenza della successione ereditaria, una fattispecie di controllo già sussistente: in particolare, sommando la quota del defunto alle partecipazioni già di titolarità degli eredi, si sarebbe ottenuto il controllo della società da parte della collettività degli eredi-soci. Il ragionamento è stato impostato, in particolare, pretendendo di trarre appoggio sul nuovo testo dell'articolo 3, comma 4-ter, come risulta dal Dlgs 139/2024. Le



Entrate giustamente non condividono quest'impostazione: il beneficio disposto dalla norma agevolativa è correlato alla sussistenza, in capo ai beneficiari del trasferimento, di una situazione di controllo di diritto. Il controllo richiede la disponibilità della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria e va mantenuto per cinque anni. A tal proposito è necessario distinguere l'ipotesi in cui una partecipazione di controllo sia trasferita a più soggetti in comproprietà da quella in cui si vorrebbero invece sommare partecipazioni riferibili a posizioni giuridiche diverse. Nel primo caso, l'agevolazione può trovare applicazione, perché i diritti dei comproprietari sono esercitati tramite un rappresentante comune. Diverso è, invece, il caso esaminato nella risposta 109/2026: la quota trasferita in comunione ereditaria è pari al 35% e non attribuisce, da sola, la maggioranza dei voti. Per verificare il requisito del controllo, non è possibile considerare unitariamente la quota ricevuta in comunione ereditaria e le quote di cui i coeredi già sono esclusivi titolari. Si tratta di quote di partecipazione che non possono essere "sommate" avendo una propria individualità che non ne consente il cumulo. Per inciso, la Srl in questione era una immobiliare. L'Agenzia, considerando assorbita la questione dell'applicabilità alle società immobiliari del beneficio previsto dall'articolo 3, comma 4-ter, non interviene sul punto.

Fonte: Angelo Busani, Il Sole 24 Ore del 27 maggio 2026

➤ Rendiconto del trust tra obbligo fiduciario e rigore fiscale

Il rendiconto del trust non può più essere considerato un semplice adempimento amministrativo, ma rappresenta uno degli elementi centrali per valutare la solidità, la trasparenza e la sostenibilità fiscale della struttura: i lavori del Gruppo di Studio di Step Italy hanno evidenziato come il trust debba essere letto in una prospettiva integrata, nella quale diritto dei trust, prassi fiduciaria e disciplina tributaria interagiscono costantemente tra loro. Il pilastro civilistico della rendicontazione affonda le radici nel principio equitativo sancito dal leading case inglese *Pearse v Green* (1819): «A trustee must be ready with his account». Tale principio è stato recepito dalla Convenzione de L'Aja (art. 8, comma 2, lett. j), che demanda alla legge regolatrice la disciplina dell'obbligo di rendiconto. Il diritto alla disclosure, come chiarito dalla giurisprudenza internazionale (*Schmidt v Rosewood Trust*), non è un mero diritto proprietario sui documenti, ma un corollario del potere di supervisione dei beneficiari sull'esercizio dei doveri fiduciari. In questo contesto, il rendiconto non è un semplice estratto conto, ma un documento analitico che deve includere anche il cosiddetto Libro degli Eventi, strumento volontario ma essenziale per documentare cronologicamente i fatti gestori (nomine, mutamenti di guardiani, operazioni straordinarie) e i processi volitivi che sottendono le decisioni del trustee. Sotto il profilo tecnico, la redazione del rendiconto richiede un impianto contabile, che nell'ordinamento italiano è declinato in funzione della natura fiscale del trust commerciale (art. 14 Dpr 600/73) o non commerciale (art. 20 Dpr 600/73). Per i trust familiari, il criterio di cassa (suggerito dalle Step Standard Provisions e normato, ad esempio, dal decreto n. 51/2010 della Repubblica di San Marino) è generalmente il più adatto a rappresentare i flussi effettivamente disponibili. Il trustee deve però conciliare tre diverse logiche valutative: il valore storico-fiscale rilevante per le imposte sui redditi, il valore corrente necessario a garantire equità tra beneficiari (*duty of impartiality*) e la base imponibile applicabile ai fini dell'imposta di successione e donazione al momento delle attribuzioni di beni ai beneficiari. L'integrazione di questi valori richiede che le Note esplicative diventino il cuore del documento, contenendo appositi prospetti di riconciliazione volti a raccordare la consistenza patrimoniale civilistica con i valori fiscali rilevanti per l'Amministrazione finanziaria. Un aspetto particolarmente delicato riguarda la possibile non coincidenza tra beneficiari del capitale e beneficiari del reddito: la metafora introdotta dal Trust (Capital and Income) Act 2013 è



illuminante: l'albero rappresenta il capitale (l'asset segregato e le sue mutazioni qualitative), mentre i frutti rappresentano il reddito (i proventi periodici). Tale distinzione non trova tuttavia corrispondenza nella disciplina fiscale domestica, secondo la quale capitale (o patrimonio) è solo l'apporto del settlor, mentre ogni incremento (incluso il cd. "capital gain") è reddito. Il raccordo con la normativa italiana ruota attorno al principio di alternatività, sancito dalla circolare 34/E/2022, che trova fondamento nell'articolo 45, comma 4-quater, del Tuir e nell'articolo 56-bis del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346. Tale principio, che potrebbe essere rimesso in discussione sulla base di un'interpretazione strettamente letterale del novellato art. 1, comma 1, del Tus, stabilisce che un'attribuzione non può essere colpita simultaneamente dall'imposta sui redditi e dall'imposta di successione e donazione: (i) le attribuzioni di reddito sono soggette a tassazione diretta (in capo al trust o al beneficiario a seconda dell'opacità/trasparenza); (ii) le attribuzioni di patrimonio (capitale) rilevano esclusivamente ai fini dell'imposta indiretta. Per documentare l'origine delle distribuzioni, si profilano due metodologie: (i) tracciamento "per valori": un approccio semplificato, per masse, assimilabile alla gestione delle riserve societarie (utili vs capitale), efficace con la liquidità o in strutture in cui il capitale non ha subito mutazioni; (ii) tracciamento "per beni": tecnica consigliata per i casi complessi, soprattutto per i trust residenti in giurisdizioni blacklist (cfr. risposta AdE 221/2023) o in presenza di trust per i quali l'imposizione ai fini delle imposte indirette sia rinviata al momento dell'attribuzione ai beneficiari. L'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni richiede infatti che i beni siano valorizzati secondo le specifiche regole previste dal Tus in funzione della loro natura. In questo contesto, se la qualificazione di un'attribuzione come "reddito" o "capitale" fosse rimessa alla discrezionalità del trustee al momento della distribuzione, selezionando taluni beni per masse di valore, si potrebbe determinare un fenomeno di arbitraggio fiscale tra diverse categorie di beni, suscettibile di contestazione in sede di accertamento. In assenza di un criterio di imputazione oggettivo "per beni", il trustee potrebbe essere incentivato a qualificare come "capitale", e quindi assoggettare a imposta di donazione, i beni caratterizzati da una base imponibile più contenuta (ad esempio valori catastali per gli immobili o patrimonio netto per le partecipazioni non quotate, normalmente inferiori al valore di mercato applicabile per le partecipazioni quotate). Analoghe distorsioni potrebbero emergere anche sul piano delle aliquote applicabili, nel caso in cui, dopo l'apporto originario del disponente, il trust abbia ricevuto ulteriori apporti da parte di soggetti con diverso grado di parentela rispetto ai beneficiari. In conclusione, il rendiconto del trust assume una funzione centrale non solo sul piano civilistico e informativo, ma anche sotto il profilo probatorio e fiscale, richiedendo un sistema contabile coerente, trasparente e applicato con continuità nel tempo. In un contesto segnato dal passaggio alla tassazione "in uscita" e dal principio di alternatività tra imposizione diretta e indiretta, il tema del tracciamento delle attribuzioni diviene essenziale per distinguere correttamente capitale e reddito.

Fonte: Stefano Loconte e Massimo Caldara, Italia Oggi del 26 maggio 2026

➤ **Mandato senza rappresentanza, remunerazione al bivio dell'Iva**

La risposta a interpello 94/2026 del 1° aprile scorso rischia di ribaltare il consolidato inquadramento del rapporto di mandato senza rappresentanza ai fini Iva. Così non dovrebbe essere, però, ove si privilegi una lettura ragionata del recente intervento. La questione riguarda un soggetto nazionale incaricato da una società extra-Ue di acquisire un insieme eterogeneo di prestazioni in vista di una manifestazione, prestazioni che la mandataria provvede a riaddebitare alla mandante spuntando un mark up sul relativo costo. Le Entrate confermano innanzitutto che il ribaltamento delle spese segue le regole di territorialità proprie di ciascuna tipologia di servizio, riverificandone i



presupposti in base alla natura di ogni singola prestazione. Esclusa l'applicabilità – ipotizzata dall'interpellante – della disciplina dei servizi di accesso a manifestazioni culturali, artistiche, eccetera e di quelli accessori a questi ultimi, vanno quindi addebitate con Iva le prestazioni per le quali – è il caso dei servizi alberghieri – la rilevanza dell'operazione fa leva sull'ubicazione dell'immobile (Italia) o, fra le altre, quelle di catering, per le quali rileva il luogo d'esecuzione (sempre Italia). Saranno invece fatturate fuori campo Iva le prestazioni riconducibili a servizi generici ex articolo 7-ter del Dpr 633/1972. Ed è in base a tale norma che dovrà essere addebitato anche il margine percentuale previsto quale remunerazione per l'opera del mandatario, ancorché tale margine sia determinato in relazione al costo dei servizi selezionati, acquistati e riaddebitati. **Il mark up del mandatario** Questa soluzione ha destato allarme, stante anche la frequenza con la quale è utilizzato il mandato senza rappresentanza sia in ambito interno che nei rapporti internazionali. In effetti, se l'impostazione seguita dalle Entrate dovesse assumere la valenza di un principio generale, risulterebbe integralmente obliterata la regola dell'articolo 13, comma 2, lettera b), del Dpr 633/72, secondo la quale la provvigione spettante al mandatario, in caso di mandato per l'acquisto, aumenta la base imponibile del riaddebito (o la decrementa nel mandato alla vendita), condividendo, sotto il profilo oggettivo, la disciplina della prestazione riaddebitata, in base al principio di "omologazione" fissato dalla risoluzione 6/1998. Assegnare autonomo rilievo fiscale al "guadagno" del mandatario, con conseguente suo autonomo trattamento ai fini Iva, si pone tuttavia in contrasto con la consolidata prassi della stessa amministrazione finanziaria, la quale ha sostenuto l'applicazione del criterio di cui all'articolo 13 del decreto Iva in presenza di un mark up, tanto nel mandato per l'acquisto (risoluzione 170/1999), quanto nel mandato "alla vendita" (risposta 132/2020, revisionata dalla successiva risposta 857/2021, ma solo in relazione al profilo soggettivo del mandatario per il mantenimento del regime di esenzione della prestazione sanitaria rifatturata). Si tratterebbe quindi di un deciso ripensamento che andrebbe però meglio precisato, anche ai fini delle correlate (ben note) vicende in materia di affidamento legittimo. **La prestazione organizzativa** La risposta 94/2026 potrebbe però – come riteniamo – voler dire una cosa diversa. Ovvero che, nel caso specifico, la remunerazione del mandatario non configura un vero e proprio mark up, bensì attiene a un servizio diverso da valutare "distintamente", nel presupposto che si tratti di una «prestazione di natura organizzativa e di coordinamento» e come tale distinta (appunto) rispetto a quelle procurate presso i fornitori nazionali e oggetto di riaddebito alla mandante. Stando così le cose, non si tratterebbe di una posizione del tutto nuova. Nella risoluzione 35/E del 2001, concernente il riaddebito di un servizio mensa, le Entrate hanno infatti precisato che l'equiparazione delle prestazioni in forza del mandato senza rappresentanza opera quando il riaddebito avviene «senza l'aggiunta di un quid novi». Tale elemento di novità dovrebbe essere di natura sostanziale. Dovrebbe cioè trattarsi di prestazioni diverse/ulteriori aggiunte dal mandatario e non del mero "guadagno" sulla prestazione oggetto di ribaltamento. Come potrebbe essere nel caso della risposta 94/2026, in cui le prestazioni ulteriori sono riferibili all'attività di organizzazione e coordinamento dei servizi acquisiti e riaddebitati. Ciò consente di continuare a considerare: che il riaddebito senza mark up implica identità oggettiva delle prestazioni, che altrettanto avviene se il servizio è ribaltato "sopra la pari" con un guadagno per il mandatario non ascrivibile a null'altro se non al compimento del mandato, operando in tal caso la regola dell'articolo 13 nella determinazione della base imponibile Iva, e che solo eventuali ulteriori prestazioni dovrebbero ricevere il trattamento loro proprio in base alla natura del "quid novi" apportato.



➤ **Delimitato l'obbligo di SOS**

Due recenti sentenze della Corte d'Appello di Roma chiariscono alcuni importanti profili attinenti all'obbligo di segnalazione di operazioni sospette (SOS) di riciclaggio da parte dei professionisti (in entrambi i casi si trattava di notai) ex art. 35 del DLgs. 231/2007. Attraverso l'insieme degli obblighi previsti dalla disciplina antiriciclaggio – sottolinea la decisione n. 765/2026 della Corte d'Appello di Roma – il legislatore cerca di assicurare alla UIF una mole di informazioni tale da consentire un tracciamento dei flussi di denaro migliore e maggiormente capace di intercettare gli spostamenti e l'impiego di danaro realmente riciclato. Quest'obbligo di segnalazione sorge a seguito della valutazione sia di una serie di situazioni, oggettive e soggettive, che delle circostanze conosciute dal professionista in ragione delle funzioni esercitate; il tutto alla luce degli "indici di anomalia" che, nel caso dei professionisti, sono individuati dal DM 16 aprile 2010. Tali rilievi, peraltro, non possono essere disgiunti da ulteriori considerazioni sulla condotta esigibile dal professionista e sui limiti degli oneri di approfondimento gravanti su di esso di fronte a operazioni che dovessero presentare un certo profilo di rischio. Rispetto a questo onere rilevano le indicazioni rese dalla CEDU (sentenza 23 febbraio 2017 n. 43395/09) e dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 121/2018) in materia di determinatezza e prevedibilità della condotta al fine di non incorrere in sanzioni. Da esse, infatti, emerge come la necessità di una condotta ulteriore debba essere valutata *ex ante* e avendo riguardo a quella esigibile in base agli elementi in possesso del professionista al momento dell'operazione, senza che ciò si traduca in un onere sproporzionato. Nel caso di specie, quindi, si concludeva nel senso che, pur potendo l'entità della somma impiegata in un'operazione di aumento di capitale e la sua provenienza dall'estero costituire in sé elementi di sospetto, ciò non valeva nel quadro di insieme, soggettivo e oggettivo, essendo stata compiuta una valutazione di coerenza e proporzionalità dell'aumento in relazione a una concreta attività imprenditoriale italiana, da parte di soggetti già operanti sul territorio nazionale, seppure con somme in passato pervenute dall'estero (dalla Cina), in quanto utilizzate tramite assegni circolari emessi da una banca italiana, subendo, così, il vaglio preventivo di un intermediario nazionale. La sentenza n. 2489/2026, sempre della Corte d'Appello di Roma, invece, sottolinea, innanzitutto, come il sospetto rilevante ai fini di una SOS, sempre nel contesto di una valutazione *ex ante*, sia quello ragionevole, oggettivamente apprezzabile e specificamente riferibile ai fenomeni criminosi indicati dalla legge. Rispetto a ciò non sono considerati idonei a fondare tale sospetto, neppure in via indiziaria, elementi (soggettivi o oggettivi) che si risolvano in indici coerenti con una possibile finalità di pregiudizio dei creditori senza presentare i caratteri tipici del riciclaggio, quali l'opacità dei flussi finanziari, le interposizioni soggettive fittizie o le modalità di dissimulazione. In particolare, quanto agli elementi soggettivi, si osserva come l'incompleta compilazione del questionario antiriciclaggio e l'indicazione di un'attività lavorativa non coincidente con quella risultante dalla documentazione identificativa rappresentino criticità di carattere informativo che, seppure rilevanti sul piano degli obblighi formali del professionista, non incidono sugli elementi qualificanti dell'operazione ai fini antiriciclaggio, non riguardando né la titolarità effettiva, né la provenienza delle risorse, né le modalità dei flussi finanziari. In tale contesto, la difformità relativa all'attività dichiarata si risolve in una incongruenza su un dato personale priva di significativa attitudine indiziante, mentre la mancata compilazione di singoli campi del questionario, non riferita a profili sensibili dell'operazione né accompagnata da anomalie nella struttura negoziale o nei flussi finanziari, integra una carenza meramente formale e priva di autonoma rilevanza ai fini della SOS. Parimenti irrilevanti sono considerati taluni profili relativi alla posizione personale dei soggetti coinvolti, quali protesti, partecipazioni in società fallite o il conferimento di procura a soggetto non apparentemente collegato al delegante, trattandosi di circostanze che possono incidere sull'affidabilità economica o sulle modalità di gestione



dell'operazione, ma che, in difetto di ulteriori elementi, non sono indicativi di fenomeni di occultamento, interposizione o dissimulazione della provenienza delle risorse. Quanto agli elementi oggettivi, poi, non è considerato idoneo a fondare un sospetto di riciclaggio da segnalare il fatto che un'operazione sia funzionale a eludere gli esiti di una domanda revocatoria, ove non emergano circostanze riconducibili a meccanismi di occultamento o dissimulazione della provenienza delle risorse. E anche l'importo dell'operazione, di per sé, in assenza di ulteriori elementi qualificanti, non vale a fondare un sospetto di riciclaggio, trattandosi di dato neutro che assume rilievo solo quando si accompagna ad anomalie nella determinazione del prezzo, nella capacità economica delle parti o nelle modalità dei pagamenti (circostanze né dedotte né provate nel caso di specie).

Fonte: Maurizio Meoli, Eutekne del 25 maggio 2026

I migliori saluti

LF/cdr

La Segreteria